

Il marchio comunitario JACKSON SHOES non può essere confuso con la denominazione commerciale JACSON OF SCANDINAVIA AB, tanto più che essi coesistono già da abbastanza tempo e nessuna delle parti ha fatto valere danni derivanti da tale coesistenza né ha rimesso in discussione la concorrenza tra i prodotti, tenendo inoltre presente che il consumatore, di fronte ai segni in conflitto, si rende agevolmente conto di trovarsi in presenza di un marchio e di una denominazione commerciale, vale a dire, senza alcun dubbio, di fronte a due segni distintivi di tipo diverso.

Inoltre, come riconosciuto nella sentenza del Tribunale nonché pacifico tra le parti, quando il consumatore medio si trova di fronte a detto marchio e a tale denominazione commerciale non esiste confusione tra entrambi i segni e «... l'esame della somiglianza dei marchi deve tener conto dell'impressione d'insieme prodotta da questi» [v. sentenza del Tribunale del 12 novembre 2009, *Spa Monopole/UAMI — De Francesco Import (Spago)*, T-438/07, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata].

Inoltre, ai fini di una corretta decisione della presente causa, è alquanto rilevante il fatto che l'altra parte nel procedimento, vale a dire l'UAMI, abbia autorizzato la registrazione di vari marchi con l'espressione «JAKSON» per designare calzature, ragioni per cui non si può prescindere completamente da questa circostanza quando esso si pronuncia su una richiesta di registrazione di un nuovo marchio comunitario avente il medesimo nome (comune) «JAKSON».

Nell'ignorare tale dato di fatto, l'UAMI ha agito arbitrariamente, violando il principio di uguaglianza.

La sentenza impugnata viola gli articoli 8, paragrafo 4, e 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009⁽²⁾ del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario.

⁽¹⁾ Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989 L 40, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 78, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 2 aprile 2013 — Turbu.com BV, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-163/13)

(2013/C 171/37)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Turbu.com BV

Altra parte: Staatssecretaris van Financiën

Questione pregiudiziale

Se le autorità amministrative e giurisdizionali nazionali debbano rifiutare, in forza del diritto dell'Unione europea, di applicare un'esenzione dall'IVA per una fornitura intracomunitaria, allorché, sulla base di dati oggettivi, è accertato che riguardo alle merci in questione è stata evasa l'IVA e il soggetto passivo sapeva, o avrebbe dovuto sapere, di partecipare all'evasione, se la normativa nazionale non prevede in siffatte circostanze il diniego dell'esenzione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 2 aprile 2013 — Turbu.com Mobile Phone's BV, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-164/13)

(2013/C 171/38)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Turbu.com Mobile Phone's BV

Altra parte: Staatssecretaris van Financiën

Questione pregiudiziale

Se le autorità amministrative e giurisdizionali nazionali debbano rifiutare, in forza del diritto dell'Unione europea, di applicare il diritto alla detrazione, allorché, sulla base di dati oggettivi, è accertato che riguardo alle merci in questione è stata evasa l'IVA e il soggetto passivo sapeva, o avrebbe dovuto sapere, di partecipare all'evasione, se la normativa nazionale non prevede in siffatte circostanze il diniego della detrazione.

Ricorso proposto il 5 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-169/13)

(2013/C 171/39)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: N. Yerrell e J. Hottiaux)